

CITTÀ DI BIELLA



COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 352 DEL 14.12.2020

OGGETTO: PATRIMONIO - RINNOVO CONTRATTI DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI,
AI SENSI DELL'ART. 45 DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1982 N. 203, DI
TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE

L'anno duemilaventi il quattordici del mese di dicembre alle ore 15:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	NOTE
CORRADINO CLAUDIO	SINDACO	SI	=====
MOSCAROLA GIACOMO	VICE SINDACO	SI	=====
TOSI SILVIO	ASSESSORE	SI	=====
GREGGIO BARBARA	ASSESSORE	SI	=====
BESSONE GABRIELLA	ASSESSORE	SI	=====
SCARAMUZZI ISABELLA	ASSESSORE	SI	=====
GAGGINO MASSIMILIANO	ASSESSORE	SI	=====
ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO	ASSESSORE	SI	=====

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della redazione del verbale, in sostituzione del Segretario Generale.

La seduta continua per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto;

IL PRESIDENTE

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento.

PATRIMONIO - RINNOVO CONTRATTI DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI, AI SENSI DELL'ART. 45 DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1982 N. 203, DI TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 077 del 29 febbraio 2016 all'oggetto "*CONTRATTI DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO, AI SENSI DELL'ART. 45 DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1982, N. 203, DI TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE*" è stato deliberato di stipulare apposito contratto agrario in deroga con l'Az. Agricola R. M. e S., rappresentata dal Sig. R.S., per il terreno distinto al NCT Foglio n. 59 particella 187 di mq. 2.070;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 067 del 22 febbraio 2016 all'oggetto "*CONTRATTI DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO, AI SENSI DELL'ART. 45 DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1982, N. 203, DI TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE*" è stato deliberato di stipulare apposito contratto agrario in deroga con il Sig. V.M., coltivatore diretto, già conduttore dei terreni di cui all'allegata planimetria e così identificati:
 - Foglio n. 66 particelle 122 (parte);
 - Foglio n. 66 particelle 372 (parte);

Considerato che:

- i contratti agrari in deroga Rep. N. 7182 e 7183 dell'8/04/2016 stipulati rispettivamente con l'Az. Agricola R. M. e S. e con il Sig. V.M. scadranno in data 31/12/2020;
- i conduttori dei terreni anzidetti hanno richiesto la stipula di un rinnovo dei contratti con il supporto del proprio rappresentante di categoria;

Sentita la relazione dell'Assessore al Patrimonio, il quale propone di stipulare con i coltivatori di cui è il caso il rinnovo dei contratti agrari in deroga, ai sensi dell'art. 45 della Legge 3 maggio 1982 n. 203, con la collaborazione dell'Associazione di categoria dei coltivatori interessati, sulla base delle seguenti considerazioni:

- i terreni lasciati incolti sarebbero un ulteriore onere a carico del Comune;
- i contratti agrari in deroga avranno la durata circa 5 anni, termineranno con l'annata agraria 2024/2025, per la precisione il 10/11/2025, pertanto, entro una programmazione a breve termine, i terreni potranno essere utilizzati senza indennizzi per la predisposizione di opere pubbliche o per un miglior utilizzo da parte del Comune;
- l'assistenza delle Associazioni di categorie dà una maggior garanzia sulla stesura dei contratti di cui è il caso;

Precisato che l'importo del canone di locazione sarà verificato con l'Associazione di categoria in quanto interessato da molte variabili, la superficie coltivata, la zona interessata e non da ultimo il tipo di coltivazione o di taglio, dal Comune viene proposto l'importo annuale di € 50,00 per ogni contratto;

Ritenuto:

- di stipulare appositi contratti agrari in deroga con l'Az. Agricola R. M. e S. e con il Sig. V.M., già azienda agricola e coltivatore diretto conduttori dei terreni;

- di demandare al Dirigente del Servizio Patrimonio la stipula dei contratti con i conduttori di cui è il caso, fermo restando i seguenti punti salienti:
 - il contratto dovrà essere stipulato ai sensi dell'art. 45 della Legge 3 maggio 1982 n. 203, in presenza del Rappresentante dell'organizzazione professionale agricola;
 - la locazione terminerà con l'annata agraria 11/11/2024 – 10/11/2025;
 - In caso di massima necessità, l'affittuario libera i terreni al termine della campagna agraria senza aver ricevuto entro l'11 novembre la disdetta. In questo caso l'affittuario richiede la somma di Euro 55,00 (cinquantacinqueeuro/00) per l'intera superficie come indennizzo di concimazione, visto che l'apporto di azoto pari al 30% derivante del refluo zootecnico palabile viene utilizzato dalla coltivazione l'anno successivo;
 - l'affittuario dovrà impegnarsi a custodire e coltivare i beni oggetto del contratto con la diligenza del buon padre di famiglia e nel modo migliore;
 - è vietato e nullo il sub affitto totale o parziale dei terreni e la cessione del contratto e l'assunzione di soci;

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- la Legge 3 maggio 1982 n. 203

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di procedere, per i motivi di cui alla premessa che fanno parte integrante della presente deliberazione, al rinnovo dei contratti agrari in deroga stipulati rispettivamente con l'Az. Agricola R. M. e S. e con il Sig. V.M., già conduttori dei terreni di proprietà del Comune di Biella, siti sul territorio del Comune di Biella, e così identificati:
 - con l'Az. Agricola R. M. e S., rappresentata dal Sig. R.S., il terreno distinto al NCT Foglio n. 59 particella 187 di mq. 2.070 (parte);
 - con il Sig. V.M., il terreno distinto al NCT Foglio n. 66 particelle 122 (parte) e 372 (parte);
2. di precisare che l'importo del canone di locazione sarà verificato con l'Associazione di categoria in quanto interessato da molte variabili, la superficie coltivata, la zona interessata e non da ultimo il tipo di coltivazione o di taglio dal Comune viene proposto l'importo annuale di € 50,00 per ogni contratto;
3. di demandare al Dirigente del Servizio Patrimonio la stipula dei contratti con i conduttori di cui è il caso fermo restando i seguenti punti salienti:
 - il contratto dovrà essere stipulato ai sensi dell'art. 45 della Legge 3 maggio 1982 n. 203, in presenza del Rappresentante dell'organizzazione professionale agricola;
 - la locazione terminerà con l'annata agraria 11/11/2024 – 10/11/2025;
 - in caso di massima necessità, l'affittuario libera i terreni al termine della campagna agraria senza aver ricevuto entro l'11 novembre la disdetta. In questo caso l'affittuario richiede la somma di Euro 55,00 (cinquantacinqueeuro/00) per l'intera superficie come indennizzo di concimazione, visto che l'apporto di azoto pari al 30% derivante del refluo zootecnico palabile viene utilizzato dalla coltivazione l'anno successivo.
 - l'affittuario dovrà impegnarsi a custodire e coltivare i beni oggetto del contratto con la diligenza del buon padre di famiglia e nel modo migliore;
 - è vietato e nullo il sub affitto totale o parziale dei terreni e la cessione del contratto e l'assunzione di soci;

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento.
-